



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/02/2019

FATTO

La ricorrente riferisce di essere cointestataria di n. 7 buoni ordinari, appartenenti alla serie Q/P, tutti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. In particolare:

- 1) BFP nn. 403 – 404 – 405, sottoscritti in data 11/10/1986;
- 2) BFP n. 654, sottoscritto in data 01/04/1987;
- 3) BFP nn. 063 – 064 – 065, sottoscritti in data 11/04/1987.

Afferma che, al momento della riscossione dei titoli, l'intermediario riconosceva una somma *“nettamente inferiore”* rispetto a quella effettivamente dovuta considerando i rendimenti stampati sui buoni.

Alla luce di tali circostanze presentava formale reclamo al fine di ottenere il riconoscimento dei tassi di rendimento per il trentennio, come risultanti dai timbri apposti sulla parte anteriore e posteriore dei buoni. In quella sede l'intermediario riconosceva che i BFP nn. 403 – 404 – 405 e 654 non erano stati collocati correttamente in quanto, pur appartenendo alla serie “Q”, riportavano a tergo il timbro della precedente serie “P”; ciononostante, non provvedeva a rimborsare l'ulteriore somma riconosciuta, *“pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dall'effettiva serie di appartenenza serie Q e quello maggiormente remunerativo prospettato dall'antecedente serie P”*. Al riguardo, fa presente sin d'ora di



rinunciare “*ad ogni ulteriore pretesa*” relativa ai buoni in questione, una volta ricevuta la somma integrativa.

Con riferimento agli altri buoni, fa presente che nulla è stato disposto per il periodo dal 21° al 30° anno, né tantomeno è stato comunicato il rendimento da applicare per il predetto ultimo periodo; evidenzia che, in questo caso, l'intermediario ha violato gli obblighi di buona fede e correttezza su di sé incombenti, atteso che in assenza del timbro recante le diverse condizioni non era possibile conoscere il mutamento in senso peggiorativo dei rendimenti, così ingenerando l'affidamento circa la validità delle condizioni effettivamente risultanti dal titolo (richiama precedenti ABF a sé favorevoli, *ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 7783 del 10/04/2018).

Costitutosi, l'intermediario eccepisce innanzitutto, con riferimento ai BFP nn. 403 – 404 – 405 e 654, di aver rimborsato la somma complessiva di € 3.912,35, a mezzo assegno vidimato emesso il 07/09/2018 e regolarmente incassato il 29/09/2018; riferisce di aver attivato la procedura di rimborso integrativo di € 20,00, a ristoro delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione della controversia.

Tanto premesso, fa presente che per gli altri buoni in contestazione (nn. 63 – 64 – 65), appartenenti alla serie “Q”, sono stati utilizzati i titoli cartacei della precedente serie “P”, sui quali sono stati apposti i timbri contenenti la dicitura “Serie Q/P” sulla parte anteriore e posteriore, nonché, su quest'ultima, i timbri con la misura dei nuovi tassi d'interesse riconosciuti in ogni scaglione temporale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 1986.

A supporto delle proprie argomentazioni richiama la sentenza del 14 maggio 2017 del Tribunale di Termini Imerese, due recenti pronunce del Tribunale di Catania del 30 novembre 2017 e del 26 marzo 2018, nonché alcune decisioni assunte dall'Arbitro Bancario Finanziario in relazione a controversie analoghe alla presente fattispecie.

Precisa, infatti, che per il periodo dal 21° al 30° anno la disciplina non era mutata, in quanto seguiva ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dalla applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel DM e come indicato nel timbro.

Evidenzia poi che l'accoglimento delle richieste della ricorrente porterebbe ad applicare in contemporanea ai medesimi titoli tre diversi regimi; in particolare si avrebbe:

- per i primi 20 anni, a) l'applicazione dei tassi di interesse indicati nel timbro apposto che non prevede in alcun modo l'applicazione di tassi di interesse composti; b) l'applicazione di un interesse composto come previsto dalla tabella presente nel DM del 1986 per i buoni della Serie Q;
- per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, il rendimento previsto dalla Serie P, cioè “*il rendimento bimestrale in termini assoluti ad interessi non composti indicato nella tabella originariamente presente sul timbro riportante le condizioni appunto della Serie P*”.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che il timbro riportante i nuovi rendimenti riguarda esclusivamente il periodo fino al 20° anno, mentre nulla dispone con riferimento all'arco temporale compreso tra il 21° e il 30° anno, ragion per cui afferma di aver diritto a vedersi riconosciuto, per l'ultimo periodo, quanto riportato sul retro (ossia, l'importo bimestrale di Lire 516.300 maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione)

Con riferimento poi ai BFP nn. 403 – 404 – 405 e 654, conferma l'avvenuto incasso della somma riconosciuta dalla convenuta, per cui dichiara di aderire alla richiesta di quest'ultima di cessazione della materia del contendere.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con nota del 12/12/2018, l'intermediario comunica di aver emesso, in data 05/12/2018, l'assegno vidimato di € 20,00, trasmesso tramite raccomandata regolarmente consegnata alla ricorrente.

Tenuto conto della riformulazione del *petitum* in sede di repliche (attesa la rinuncia a "*qualsiasi ulteriore pretesa*" relativamente ai buoni di cui ai punti 1 e 2), la ricorrente chiede – limitatamente dunque ai buoni indicati al punto n. 3 del ricorso introduttivo – il riconoscimento della differenza tra quanto già liquidato e quanto ancora da versare relativamente al solo periodo compreso tra il 21° e il 30° anno con applicazione del calcolo "*Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*", il tutto al netto della ritenuta fiscale.

L'intermediario invece chiede all'Arbitro:

- con riferimento ai BFP nn. 403 – 404 – 405 e 654, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto rimborso disposto in favore della ricorrente;
- con riferimento ai restanti BFP nn. 063 – 064 – 065, di rigettare il ricorso, "*stante la piena osservanza della normativa di riferimento*".

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che oggetto dell'odierna controversia risultano esclusivamente i BFP di cui al punto n. 3) del ricorso introduttivo, atteso che, come confermato dalla stessa ricorrente in sede di repliche, per i titoli indicati ai punti nn. 1) e 2) è intervenuta la cessazione della materia del contendere.

Con riferimento dunque ai BFP di cui al punto n.3), appartenenti alla serie P ed emessi in data 11/04/1987 (quindi successivamente alla pubblicazione del D.M. 13/06/1986), la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.*"

In effetti, l'intermediario – come riferito nelle controdeduzioni – ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, fatta eccezione per il fatto che il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai BFP nn. 403, 404, 405 e 654. Accoglie la domanda nei sensi di cui in motivazione relativamente ai restanti buoni postali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS